

Allegato n. 1 Ufficio per il collocamento mirato

Ambito Territoriale

**di FERRARA**

# CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI ALL’INTERNO DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B)

**(Art. 22 L. R. 17/05 - CONVENZIONE QUADRO STIPULATA)**

**L’AGENZIA REGIONALE per il LAVORO DELL’EMILIA-ROMAGNA,** con sede legale in Bologna, Viale A. Moro 38, d’ora in poi denominata semplicemente “Agenzia Lavoro”, rappresentata per la stipula di questa convenzione, rappresentata da Celati Antonella funzionario dell'Ambito Territoriale di Ferrara;

**L’IMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** con sede in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cod.

Fiscale/P.IVA pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , referente per la gestione della convenzione, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la quale secondo il prospetto riepilogativo aziendale presentato in data risulta obbligata all’assunzione di n. lavoratori, di cui già coperti mediante il ricorso agli altri strumenti previsti dalla normativa ed in particolare (*specificare modalità di copertura*) ,

Qualora la convenzione riguardi un’azienda committente che ha tra 15 e 35 dipendenti e quindi con una quota di riserva pari ad 1 lavoratore disabile, la stessa dichiara che non è possibile ottemperare a tale obbligo attraverso l’assunzione del disabile in azienda per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LA COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice Fiscale / P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale, al fine di sottoscrivere la presente convenzione, dichiara che la Cooperativa/Consorzio è in possesso dei seguenti requisiti:

* è iscritta/o alla CCIA di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* è costituita dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;[[1]](#footnote-2)
* è iscritta/o all’Albo Regionale di cui all’art.4 della LR 12/2014, sez . B, al n.\_\_\_\_\_\_ con provvedimento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
* è dotata/o di idonea organizzazione tecnologica e aziendale e svolge le seguenti attività, ulteriori rispetto allo svolgimento della commessa;
* non ha in corso procedure concorsuali;
* è in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti;
* è ottemperante agli obblighi della L. 68/99;
* applica il C.C.N.L. della cooperazione sociale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e l'eventuale contratto provinciale integrativo della cooperazione sociale ovvero il contratto del settore di attività nel quale avviene l'inserimento lavorativo;
* rispetta le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di barriere architettoniche;
* ha correttamente adempiuto agli obblighi relativi a precedenti convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 22 L. R. 17/05;

**Premesso**:

* Che l’art. 22 della L.R. 17/05 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli uffici per il collocamento mirato, le cooperative sociali di tipo b) e i loro consorzi, e i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi della L.68/99, finalizzate al conferimento di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro obbligati alle cooperative sociali/consorzi, a fronte dell’inserimento di persone disabili, per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato;
* Che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2022 del 29/11/2021, la Regione Emilia-Romagna, le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché le Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, hanno sottoscritto la nuova Convenzione Quadro stipulata tra le medesime Parti, per la definizione:
  1. delle caratteristiche dei datori di lavoro committenti e delle cooperative sociali/consorzi destinatarie degli inserimenti lavorativi;
  2. delle caratteristiche dei lavoratori con disabilità da inserire;
  3. della percentuale massima di copertura dell’aliquota d’obbligo;
  4. del calcolo del valore delle commesse in rapporto alle unità da coprire;

# Convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1

L’Impresa si impegna ad affidare alla Cooperativa sociale/Consorzio la/e commessa/e di lavoro/esecuzione di servizio sotto descritta/e *(inserire descrizione della/e commessa/e):*

1. Le predette lavorazioni/servizi saranno eseguite secondo le seguenti modalità *(indicare modalità, luogo di esecuzione, ecc.)*:

Il Consorzio dichiara che affiderà la commessa alla/alle propria/e consorziata/e cooperativa sociale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che assumerà la/le persona/e disabile/i così come previsto dalla presente convenzione e che, come disposto dalla Convenzione Quadro è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla stessa[[2]](#footnote-3).

# Articolo 2

1. L’Impresa si impegna a corrispondere quale costo della commessa la somma di   
   Euro \_\_\_\_ + IVA.
2. La quota relativa al costo del personale è pari ad Euro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. La quota di cui all’art. 2, co. 1 corrisponde, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Quadro, al livello retributivo del CCNL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ applicato dall’impresa committente ai propri dipendenti che svolgono attività analoghe a quelle oggetto della commessa, maggiorato di una percentuale pari (o superiore) al 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento.

**Con tale commessa l’Impresa adempie all’obbligo previsto dall’art. 3 Legge 12 marzo 1999**

**n. 68 per la copertura di n. posti, pari al \_\_\_\_% della quota d’obbligo.**

# Articolo 3

1. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna a eseguire l’opera, l’attività o il servizio con la propria organizzazione e nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’art. 1.
2. Si impegna altresì a mantenere la riservatezza relativamente al prodotto lavorato, alle tecniche utilizzate e a quant’altro di cui venga a conoscenza, attinente all’Impresa, in ragione dell’affidamento delle commesse di lavoro.

# Articolo 4

1. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna, (entro dieci giorni di norma dalla sottoscrizione della presente convenzione), ad assumere la/e persona/e disabile/i individuata/e in accordo con l’Ufficio per il Collocamento mirato, in possesso delle caratteristiche definite dall’art. 4 della Convenzione Quadro.
2. Al/ai lavoratore/i disabile/i assunto/i verrà attribuito il livello di inquadramento del CCNL , con corresponsione di una retribuzione mensile di Euro , corrispondente ad una retribuzione annua lorda (RAL) di euro \_\_ e con il seguente orario di lavoro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[3]](#footnote-4)
3. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna ad inserire la persona disabile affidandole mansioni compatibili con il suo stato di salute, secondo quanto previsto dal “Progetto individuale di inserimento lavorativo” definito in accordo con l’Ufficio per il Collocamento mirato.
4. La/le persona/e con disabilità inserite nell’ambito della presente convenzione saranno computate a copertura della quota d’obbligo dell’azienda committente e non della cooperativa sociale, ai sensi dell’art 3 della Convenzione Quadro.

# Articolo 5

1. La Cooperativa sociale/Consorzio nomina come referente del percorso di inserimento lavorativo il/la sig./ra in qualità di tutor del disabile/i inserito/i
2. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con la/le persona/e disabili inserite a fronte della presente convenzione, a richiedere all’Ufficio per il Collocamento mirato, entro 5 giorni dalla cessazione, la sostituzione del/i disabile/i con altro/i in possesso dei prescritti requisiti. Il medesimo ufficio provvederà a segnalare nuovi nominativi, di norma, entro 45 giorni come previsto dall'art. 7 della Convenzione Quadro.

# Articolo 6

1. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna a dare comunicazione, di norma, semestrale all’Ufficio per il Collocamento mirato sull’andamento del percorso di inserimento lavorativo della persona disabile con particolare riferimento alle effettive possibilità di stabilizzazione del posto di lavoro, mediante l’assunzione da parte dell’impresa committente o della cooperativa sociale stessa.

# Articolo 7

1. La Cooperativa sociale/Consorzio informa il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva svolta e ne cura la formazione nell'uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 come coordinato con il D.Lgs n. 106/2009 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.
2. La Cooperativa sociale/Consorzio garantisce nei confronti della persona disabile l’osservanza di tutti gli obblighi di sicurezza e prevenzione dei rischi previsti nei confronti degli altri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli stessi obblighi così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

# Articolo 8

1. La validità e l’efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono il presupposto per l’esistenza della presente Convenzione. La regolare esecuzione della commessa ed i casi di inadempimento o recesso sono regolati dalla disciplina generale dei contratti.
2. Il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporta pertanto la decadenza di diritto della presente Convenzione, con conseguente ripristino degli obblighi occupazionali ex art. 3 L.68/1999 a carico dell’Azienda committente.
3. Le Parti sono tenute a comunicare **immediatamente** all’Ufficio per il Collocamento mirato il verificarsi di cause e/o eventi che dovessero determinare la cessazione della commessa. In tal caso l’Ufficio attiverà le iniziative più opportune per favorire la possibile ricollocazione del lavoratore disabile.

# Articolo 9

1. L’Agenzia Regionale per il Lavoro, per il tramite dell’Ufficio per il collocamento mirato, si riserva di attivare in ogni momento verifiche sul corretto adempimento dei contenuti della presente convenzione e, qualora ne riscontri l’inosservanza, può dichiarare decaduta la convenzione stessa.

# Articolo 10

1. L’Agenzia Regionale per il Lavoro, l’Impresa e la Cooperativa sociale/Consorzio si impegnano ad utilizzare i dati personali, anche sensibili, relativi alla persona disabile, esclusivamente per le finalità connesse con l’attuazione della presente convenzione nonché nel rispetto e nei limiti consentiti dal D.lgs. 196/03 e dal GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

# Articolo 11

1. La presente convenzione è valida per \_\_ mesi decorrenti dalla data della stipula ed è utile a tutti gli effetti a rideterminare le modalità di adempimento della quota d’obbligo precedentemente utilizzata dall’Impresa.

# Articolo 12

1. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla Legge 68/99, eventualmente emergenti, attraverso:
2. assunzioni da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza della commessa;
3. proroghe della prima convenzione, (da richiedere prima della scadenza) alle medesime condizioni definite precedentemente, per un periodo non inferiore a 12 mesi;
4. stipula di una nuova convenzione;
5. ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla L.68/99.

# Articolo 13

1. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro ed alle vigenti disposizioni di legge.
2. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla stipula ed in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e appositamente formalizzata.

Ferrara, \_\_/\_\_/\_\_

Letto, approvato e sottoscritto in **forma digitale**

Per l’AGENZIA REGIONALE LAVORO Antonella Celati

Per l’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la Cooperativa sociale/Consorzio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Documento firmato digitalmente prodotto e conservato in originale informatico****.*

1. Vedi art. 6 Convenzione Quadro. Costituzione antecedente di almeno un anno alla stipula della convenzione trilaterale. In mancanza di tale requisito, la cooperativa è tenuta ad acquisire il parere favorevole da parte di un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, firmataria della Convenzione Quadro. [↑](#footnote-ref-2)
2. Comma da aggiungere in caso di commessa affidata a Consorzio che non esegue direttamente i lavori ma li affida a propria consorziata. [↑](#footnote-ref-3)
3. Compilare un punto per ogni lavoratore disabile. Rif. Art. 9 Convenzione Quadro DGR n. 2022 del 29/11/2021. [↑](#footnote-ref-4)